workshop RosaDigitale – 7 Marzo in Confindustria Salerno

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 23, 2016

"Rosa Digitale" – nuovo movimento italiano contro il divario di genere in ambito tecnologico e informatico (www.rosadigitale.it) – organizza dal 7 al 13 marzo "La settimana del RosaDigitale": per una settimana, in tutta Italia verranno svolti eventi nei settori dell'informatica e della tecnologia,

chiamati "petali rosa", che riguarderanno le donne, anziane e bambine. Tutte le associazioni, organizzazioni, università, gruppi e aziende sono invitate a collaborare.

RosaDigitale è un viaggio verso le pari opportunità che coinvolge associazioni, persone, aziende, gruppi informatici e tecnologici di ogni Regione italiana, nello svolgimento di eventi, chiamati petali rosa, dedicati a donne e bambine.

Il "petalo rosa" promosso dal Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno sarà un workshop sulle tecnologie per migliorare la qualità della vita delle donne, in particolare sul remote working.

Nel workshop si esamineranno le tecnologie che consentono il remote working, alcune esperienze documentate e possibili testimonianze di coloro che lo hanno adottato e di coloro che ne hanno fatto una pratica del proprio lavoro. Il workshop vorrebbe essere un momento anche per spingere verso questo cambio di mentalità gli operatori del settore industriale Italiano e una possibile base per produrre, nel medio periodo, linee guida per i decisori che consentano una migrazione al nuovo paradigma facile ed economica.

Dichiarazione F-Gas 2016 (dati riferiti al 2015)

scritto da Maria Rosaria Zappile | Febbraio 23, 2016

Con riferimento alla scadenza annuale del 31 maggio per la compilazione della "Dichiarazione F-Gas" per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, segnaliamo che è stato attivato il sistema on-line per la trasmissione della dichiarazione 2016, dati riferiti all'anno 2015.

L'adempimento, come stabilito all'art. 16, comma 1 del DPR 43/2012 recante attuazione del Regolamento CE 842/2006, è a carico degli operatori delle suddette apparecchiature.

Si sottolinea in particolare che, come riportato dal sito dedicato dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), "l'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014″ – che a partire dal 1 gennaio 2015 ha abrogato il Regolamento CE n. 842/2006 – "non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti".

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso la consueta piattaforma istituita presso la pagina web dell'ISPRA dedicata, da cui è possibile consultare anche le istruzioni

per la compilazione (vedi allegati): http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.

Ricordiamo, inoltre, che il Regolamento CE n. 517/2014 all'art. 2, co. 8, definisce "operatore" una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal regolamento stesso. Il Regolamento consente ad uno Stato membro, in circostanze specifiche e ben definite, di considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore.

L'"effettivo controllo sul funzionamento tecnico" di un'apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, e all'esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Il D.P.R. 43/2012 all'art 2, co. 2, stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, rimandiamo alle pagine web del Ministero dell'Ambiente dedicate all'attuazione in Italia del nuovo Regolamento F-Gas e alla relativa Dichiarazione:

- http://www.minambiente.it/pagina/regolamento-ue-n-517/2014-sui-gas-fluorurati-effetto-serra
- http://www.minambiente.it/pagina/dichiarazione-di-cui-al-larticolo-16-comma-1-del-dpr-n-432012

Segnaliamo, altresì, che lo scorso 4 febbraio l'ISPRA ha diffuso una versione aggiornata delle FAQ, che si può consultare al seguente link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/faqs-2016.

Alleghiamo, infine:

- il documento di istruzioni per la compilazione della dichiarazione predisposto da ISPRA

l'elenco aggiornato delle sostanze oggetto di dichiarazione

Allegati

Istruzioni Compilazione Dichiarazione F-Gas 28.05.2014

Elenco sostanze Dichiarazione FGas 16.05.014

Missione MACCHINE e AUTOMAZIONE a Chicago col

Premier RENZI_29/31 marzo 2016_ADESIONI: 29 febbraio p.v.

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 23, 2016

Il Presidente del Consiglio Renzi ha in programma di recarsi negli Stati Uniti, a fine marzo, per un viaggio che toccherà anche la **città di Chicago nei giorni 30 e 31 marzo** e, in tale occasione, **Confindustria** in collaborazione con **l'ICE Agenzia** organizzerà un **programma dedicato alle imprese.**

Questa iniziativa è rivolta in particolare alle **aziende delle macchine utensili, robotica e automazione** che vantano prodotti, processi o servizi di elevata qualità, o a contenuto innovativo e/o tecnologico per i comparti dell' ***automotive***, dell' ***aerospace***, dei ***trasporti*** e dell' ***energia***, con l'obiettivo di promuovere la **manifattura italiana** ad alto valore aggiunto come *asset* strategico per la competizione nei mercati internazionali.

Il programma, disponibile in allegato, prevede delle visite mirate, momenti di *networking* e un Forum sul *manufacturing* nel pomeriggio del 30 Marzo, realizzato da UCIMU-Sistemi per Produrre, a cui prenderà parte il Presidente Renzi.

Invitiamo quanti interessati a partecipare, anche attraverso i loro rappresentanti negli Stati Uniti, a formalizzare **l'iscrizione al seguente link**: http://www.confindustria.it/Aree/opp75.nsf/iscrizione?openform**entro il 29 Febbraio**.

Restando a disposizione per dettagli e richiesta chiarimenti, preghiamo quanti aderiranno di darcene cortese segnalazione.

Allegati

ManufacturingForum30_31marzoChicago_19feb2016_1

Contributi associativi 2016 – prima rata

scritto da Massimiliano Braggio | Febbraio 23, 2016

Si ricorda che il **29 febbraio p.v**. scade la prima rata del contributo associativo relativo all'anno 2016, notificato a gennaio c.a.

Invitiamo le Aziende Associate a provvedere al regolare pagamento della rata in scadenza.

Con l'occasione confermiamo, per coloro che effettuano il pagamento tramite bonifico, i nostri riferimenti bancari:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a

Agenzia 1 Salerno

c/c 000000104825

ABI 1030 CAB 15201 CIN D

IBAN IT91 D010 3015 2010 0000 0104 825

Info (Amministrazione Massimiliano Braggio tel. 089200819 mail m.braggio@confindustria.sa.it)

Mostra “Dino Pedriali / Pier Paolo Pasolini_26 febbraio, h 20.00

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 23, 2016

Il prossimo 26 febbraio, alle ore 20.00, a Palazzo Fruscione si inaugura la mostra “**Dino Pedriali – Pier Paolo Pasolini – Nostos . Il ritorno *1975-1999*”.** Prodotta dall’associazione culturale Tempi Moderni, vede la partecipazione di Confindustria Salerno tra gli enti patrocinanti ed il contributo attivo del nostro Comitato Femminile, anche per l’approntamento di alcuni allestimenti.

La mostra presenta un corpus di **scatti dedicati a Pier Paolo Pasolini**, realizzati da Dino Pedriali tra Chia e Sabaudia: nel 1975, pochi giorni prima della scomparsa del Poeta, e nel 1999 per rappresentarne l’assenza. Queste ultime opere sono inedite e presentate in anteprima nazionale. Rimarrà aperta al pubblico dal 26 febbraio al 16 marzo, dalle ore 11.00 alle 20.00, con un fitto programma di eventi ed incontri collaterali, di cui al programma allegato.

Allegati

PPP_programma_180216

L’economia del Sud. Salerno; i problemi, le opportunità, le eccellenze

scritto da Angelica Agresta | Febbraio 23, 2016

Il prossimo 26 febbraio alle ore 17.00, nella sede di Confindustria Salerno, si terrà il Convegno “L’economia del Sud. Salerno; i problemi, le opportunità, le eccellenze” a cura del Lions Club Salerno Host

in allegato il programma

Allegati

LIONS SA HOST invito 26feb2016_ bozza 1

Diritto di precedenza ed esonero contributivo – risposta del Ministero del lavoro all’interpello avanzato da Confindustria

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 23, 2016

Sul sito del Ministero del Lavoro, in data 12 febbraio 2016, è stata pubblicata la risposta ad un interpello avanzato dalla Confindustria (All. 1 – Interpello n. 7 del 2016), in tema di diritto di precedenza ed esonero contributivo.

In particolare, avevamo chiesto se il datore di lavoro potesse fruire dell'esonero summenzionato ai fini dell'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui un altro lavoratore, cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso, non avesse esercitato il diritto di precedenza prima dell'assunzione stessa.
L'art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, definisce una serie di condizioni (oggi contenute nell'art. 31, Dlgs. n. 150/2015).
Tra queste, la lettera a) nega le agevolazioni contributive se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva e la lettera b) stabilisce che gli incentivi contributivi per le assunzioni non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
La circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015, nel fornire le istruzioni per l'applicazione dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonostante la chiara natura di incentivo, sulla base della diversa e più articolata finalità perseguita dallo stesso lo riconosce a prescindere dalla circostanza che l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo stabilito da legge o da contratto collettivo.
La fruizione dell'esonero deve, invece, rispettare l'art. 31, comma 1, lettera b), del D.lgs. n.150/2015.
Per individuare gli effetti di quest'ultima condizione nei confronti dell'esonero, va ricordata la disciplina legislativa del diritto di precedenza.
Il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato di contratti a termine di durata superiore a 6 mesi e per le stesse mansioni di cui all'art. 5, comma 4

sexies, del Dlgs n. 368/2001, può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi (tre mesi per i lavoratori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, i ccnl possono prevedere un diverso termine entro il quale il lavoratore deve manifestare la volontà di esercitare tale diritto.
Con norma aggiunta dal decreto legge 34/2014, convertito in Legge 16.05.2014, n. 78, il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di assunzione.
Da ultimo, il Dlgs n. 81/2015 ha stabilito che il diritto di precedenza "può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà". Dal tenore della norma, quindi, emerge che il diritto di precedenza viene in essere solo successivamente alla soddisfazione della condizione della manifestazione della volontà del lavoratore per iscritto.
Ciò significa altresì che l'esercizio della comunicazione della volontà di avvalersene non pregiudica il diritto allo sgravio per le assunzioni effettuate medio tempore: infatti, in tal caso, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato (o della trasformazione del contratto a termine) non era ancora sussistente un diritto di precedenza incompatibile con il diritto allo sgravio.
La normativa, quindi, condiziona il diritto di precedenza ad un'iniziativa del lavoratore e non può, quindi, gravare alcun onere di attivazione sul datore di lavoro, in termini di verifica preliminare nei confronti di lavoratori già cessati o in corso di contratto a termine, circa la loro eventuale volontà di esercitare tale diritto: il rispetto della condizione ostativa ai benefici contributivi si ha, pertanto, quando il lavoratore non abbia esercitato tale diritto al momento in cui l'azienda procede alla trasformazione/assunzione.
In conclusione, si può affermare che il diritto di precedenza

dell’assumendo (o di colui cui venga trasformato il contratto a termine) non esclude l’esonero contributivo, secondo quanto indicato nella circolare INPS n. 17.
Inoltre, lo sgravio per tale soggetto non è escluso anche nei casi in cui siano decorsi sei mesi dalla data di cessazione di un contratto a termine superiore a 6 mesi di un altro lavoratore che non abbia manifestato al datore di lavoro per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza ed il lavoratore cessato o che abbia in corso un contratto a termine di durata superiore ai 6 mesi non abbia espresso per iscritto la volontà di esercitare tale diritto prima dell’assunzione di un altro lavoratore.
Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n.7/2016, conferma la suddetta ricostruzione sul diritto di precedenza ed esonero contributivo.

Il Ministero, partendo dalla stessa ricostruzione normativa, afferma, quindi, che, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza va esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere, con conseguente diritto all’esonero contributivo.

Ciò evidentemente sia nell’ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a 6 mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.

Va evidenziato, infine, che le conclusioni cui il Ministero è giunto esplicano efficacia nei confronti non solo dello specifico esonero contributivo, ma anche di tutte le forme di agevolazioni contributive esistenti e future.

Allegati

7-2016

CCNL 5.2.2016 Industria alimentare – Erogazione incrementi retributivi – Modalità erogazione arretrato gennaio ‘16

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 23, 2016

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 9 Febbraio, con la quale si comunicava la sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo 5.2.2016 del Ccnl Industria alimentare, e, con riserva di trasmettere quanto prima una nota illustrativa dei contenuti dell’intesa, riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni operative in merito agli aumenti retributivi, al fine di agevolare gli uffici amministrativi delle Aziende nell’elaborazione dei cedolini paga.

I nuovi minimi retributivi e le relative cadenze risultano dalla tabella di cui all’allegato.
In merito all’aumento, pari a 105 euro mensili, al parametro medio 137, si precisa che lo stesso è distribuito su 4 esercizi finanziari, attraverso l’erogazione di 5 tranches:
1) € 20,00 dal 1.01.2016;
2) € 15,00 dal 1.10.2016;
3) € 20,00 dal 1.10.2017;
4) € 25,00 dal 1.10.2018;
5) € 25,00 dal 1.9.2019.

Per quanto concerne la prima tranche, è opportuno precisare che il relativo incremento, decorrente dal 1°gennaio 2016, spetta a tutti i lavoratori in forza (part-time pro quota) alla data di stipula dell'accordo (5 febbraio 2016). Pertanto nulla è dovuto ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto anteriormente a tale data.
Nel caso in cui, per motivi di carattere tecnico-amministrativo, sia stata già erogata la retribuzione di gennaio, al netto della prima tranche di incremento di 20 euro, l'incremento stesso verrà corrisposto a titolo di arretrato con la busta paga del mese di febbraio (e/o di marzo, se in qualche caso fossero state già pagati anche gli stipendi di febbraio), tenuto conto dei necessari ricalcoli per eventuali istituti contrattuali e legali riferiti al mese di gennaio, da correlare ai nuovi valori del minimo tabellare mensile (quindi, ad es., nessun ricalcolo deve essere fatto per eventuali maggiorazioni lav. straordinario, notturno, ecc. riferite al mese di dicembre '15). In coerenza con tale principio, si precisa che le ore di sciopero eventualmente fruite nel mese di gennaio e da portare in detrazione in busta paga, devono comprendere l'incremento contrattuale.

Allegati

tabella minimi ccnl alimentaristi (1)

Precisazioni ed indicazioni operative concernenti i contratti di solidarietà

difensivi, ex art. 5 della Legge n.236/1993 – Circolare n. 8 in materia di Ammortizzatori sociali

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 23, 2016

Con la Circolare n. 8 del 12 febbraio scorso, riportata in allegato, la D.G. Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione fornisce precisazioni ed indicazioni operative concernenti i contratti di solidarietà difensivi, ex art.5 della Legge n.236/1993, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali.

Allegati

CIRCOLARE N.8 DEL 12_02_2016

NASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 410 cpc – Chiarimenti in merito alla possibilità di

riconoscimento dell’indennità NASpI

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 23, 2016

E’ stata proposta una richiesta di chiarimenti alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità mensile di disoccupazione NASpI di cui al decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 nel caso in cui

il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.

La DG ASIO con nota del 12 febbraio 2016, in riscontro al quesito posto, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc.

Ciò in base al tenore letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.